



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2007, proposto da:  
Vincenzo Pulilli, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Bonaventura, con  
domicilio eletto presso avv. Luciano Bontempo in L'Aquila, via delle Aquile N. 8;

***contro***

Comune di Torricella Sicura in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  
dall'avv. Giacinta Cingoli, con domicilio eletto presso avv. Angelo Antonio Torrelli  
in L'Aquila, via Montereale, 4;

***nei confronti di***

Enrica De Dominicis, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Di Lucanardo,  
con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza sindacale prot n.4852 del 29 agosto 2007 recante ordine di  
rimozione immediata sbarra di impedimento transito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torricella Sicura in persona del Sindaco p.t. e di Enrica De Dominicis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente Pulilli Vincenzo ha impugnato l'ordinanza sindacale prot. n.4852 del 29 agosto 2007, con la quale si ordinava l'immediata rimozione di una sbarra di impedimento al traffico posizionata dal ricorrente su strada che esso ricorrente dichiara di sua esclusiva proprietà e non di uso pubblico.

Il ricorrente deduce di aver realizzato, su aree di sua esclusiva proprietà, una strada privata e di aver effettivamente posizionato il contestato paletto per impedire a proprietari confinanti (De Dominicis Enrica) di usufruirne "sine titulo"; a conferma della esclusiva proprietà della strada, indicava la strada comunale denominata "Venuccio" come distinto accesso ai fondi confinanti, con un tracciato che corre circa trenta metri a valle della strada da lui realizzata; quest'ultima fu costruita dal Pulilli proprio per ovviare alle difficoltà di transito sulla detta strada "Venuccio" e a seguito del rifiuto dell'Amministrazione comunale di effettuare la manutenzione del vecchio tracciato; inoltre, la De Dominicis, per accedere al proprio fondo, avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente altra strada comunale (denominata "Bologna") e non il nuovo tracciato, più vantaggioso; pertanto, dopo aver diffidato la De Dominicis

dall'utilizzo della strada, il ricorrente procedeva al suo sbarramento, di cui con l'ordinanza impugnata si ordinava la rimozione.

Da qui il ricorso che deduce: 1) Falso presupposto – Inesistenza dei requisiti per la emissione del provvedimento sindacale – violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del T.U n.267/2000: non esistono i presupposti di legge per emanare l'ordinanza per cui è causa, stante la carenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza atti ad eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; la strada non è di proprietà o di uso pubblico e la De Dominicis può comunque raggiungere la propria masseria attraverso la strada comunale "Bologna"; la strada comunque non è censita nell'elenco delle strade di uso pubblico; 2) Incompetenza assoluta del sindaco in qualità di ufficiale di governo – violazione del disposto di cui all'art. 107 del T.U. n.267/2000: il Sindaco non ha alcun potere di rimessione in pristino di un strada esterna all'abitato; 3) Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 in ordine alla motivazione – Carenza di motivazione in relazione al difetto assoluto dell'istruttoria – Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990: l'ordinanza difetta dei minimi elementi motivazionali derivanti da un istruttoria, in realtà non affatto espletata; mancano l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della decisione; manca inoltre la comunicazione di avvio del procedimento; 4) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento: l'ordinanza è stata in realtà emessa a tutela di un interesse privato e non pubblico, giacché ad esclusivo vantaggio della De Dominicis.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e contestuale istanza risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata libera tutela della proprietà e dal tentativo della De Dominicis di costituire una servitù di passaggio.

Si costituiva il Comune di Torricella Sicura e la controinteressata De Dominicis Enrica, che chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'esito della pubblica udienza del 7 novembre 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

## DIRITTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza sindacale con la quale si è ordinata la rimozione di un paletto posto a sbarramento di una strada insistente su proprietà del medesimo ricorrente.

L'ordinanza reca quale motivazione la circostanza che "lo sbarramento al transito di detta viabilità costituisce limitazione del pubblico esercizio della stessa e che la rimozione di detta limitazione riveste carattere di urgenza e di indifferibilità".

Pertanto, a sostegno del provvedimento l'Amministrazione, in persona del Sindaco, pone unicamente la prospettata limitazione all'esercizio pubblico di un bene, senza alcuna ulteriore prospettazione di pericoli gravi per l'ordine pubblico ovvero per la pubblica incolumità che pure l'ordinanza contingibile ed urgente dovrebbe, in ipotesi, scongiurare.

Ne risulta dunque la palese incongruità dello strumento adottato (ordinanza contingibile ed urgente) rispetto allo scopo che esplicitamente il provvedimento intende perseguire.

La giurisprudenza, sul punto, è ferma nel considerare l'ordinanza contingibile ed urgente come strumento extra ordinem utilizzabile, nei casi previsti dalla legge (e necessariamente resi espliciti dal testo motivazionale del provvedimento), ove non sia possibile ottenere lo stesso effetto con gli altri mezzi a disposizione dell'ordinamento:

Nel caso di specie, ove la strada fosse effettivamente di uso pubblico, come l'Amministrazione deduce, quest'ultima ben avrebbe potuto utilizzare gli strumenti propri dell'autotutela possessoria, nel rispetto delle garanzie procedurali e delle competenze ordinarie, e non il diverso strumento dell'ordinanza contingibile ed

urgente in palese assenza (dichiarata proprio dall'assenza di motivazione sul punto) di pericoli gravi all'ordine e alla sicurezza pubblici.

Pertanto, paradossalmente, proprio il fatto che la strada fosse di uso pubblico (e ove mai tale circostanza dovesse accertarsi), avrebbe consentito interventi più puntuali e non eccentrici per la tutela dell'interesse alla sua pubblica fruizione (del resto ammessi dalla stessa difesa della controinteressata ed individuabili negli artt. 378 del l. n.2248/1865 all. F e 16 del D.lgs. n.1446/1918)

Né tale motivazione può recuperarsi ex post, come tenta di fare la difesa comunale ("l'interruzione del passaggio su quel tratto di strada, che pur non essendo censita sulle mappe catastali del Comune, era di uso pubblico e liberamente transitabile dalla collettività, ha rappresentato un pericolo grave che ha minacciato l'incolumità dei cittadini, limitando il transito ai mezzi di pubblica sicurezza, di pronto intervento e di chiunque volesse esercitare un servizio per la collettività", cfr.memoria di costituzione Comune pag. 3), atteso lo stato dei luoghi che consente di ritenere la strada in questione accessibile e utilizzabile unicamente dai proprietari dei fondi interessati dal tracciato (in buona sostanza, la sola De Dominicis), circostanza che fa retrocedere la controversia a questione meramente civilistica.

Ne discende l'assoluta inutilizzabilità dello strumento extra ordinem per ottenere l'effetto inteso e per l'effetto l'illegittimità della emanata ordinanza per il dirimente profilo sopra individuato.

La ritenuta fondatezza del ricorso impugnatorio comporta l'annullamento dell'emanata ordinanza.

La domanda risarcitoria va invece respinta in assenza di allegazione e prova alcuna dei danni asseritamente prodotti.

In ragione della risalenza del ricorso, il Collegio reputa sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)